REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI E LA TUTELA DELL'AMBIENTE FORMATIVO NEI CFP ENAIP TRENTINO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1) FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si ispira ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia di ENAIP Trentino, quale cornice condivisa di diritti e doveri tra CFP, studenti e famiglie. Le comunicazioni ufficiali e la tracciabilità degli interventi educativi e disciplinari avvengono tramite Registro Elettronico e canali istituzionali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Regolamento si applica anche alle attività svolte fuori sede (uscite, stage, progetti) e alle condotte digitali connesse alla vita del Centro, quando incidono sul corretto funzionamento della comunità formativa. È richiamato il Protocollo per la gestione delle situazioni di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo, nonché la necessità di personalizzare, ove previsto, gli interventi in presenza di studenti con bisogni educativi speciali, garantendo finalità educativa, proporzionalità e inclusione. Essi sono ispirati a una dimensione rieducativa e riparativa e mirano al ripristino di relazioni corrette e responsabili all'interno del Centro.

ART. 2) RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare è personale ed è riferita a comportamenti che violino il presente Regolamento, compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche/formative, arrechino pregiudizio alla sicurezza, al rispetto delle persone, dei beni o degli ambienti, ovvero ledano la dignità altrui.

- *I provvedimenti sono adottati secondo criteri di gradualità, proporzionalità e coerenza con la gravità del fatto, tenendo conto del contesto, dell'intenzionalità, della recidiva e dell'impatto sul gruppo classe e sull'attività didattica;*
- *è garantito allo studente il diritto al contraddittorio, mediante ascolto e possibilità di esporre le proprie ragioni, prima dell'adozione del provvedimento; ove possibile, si privilegiano misure di responsabilizzazione e riparazione.*
- *Restano fermi gli strumenti di gestione ordinaria della classe adottati dal docente nell'immediatezza.*
- *Le annotazioni inserite sul Registro Elettronico hanno funzione educativa e informativa e risultano immediatamente visibili alle famiglie; esse non costituiscono provvedimento disciplinare formale.*
- *La nota disciplinare, invece, costituisce provvedimento disciplinare formale ed è redatta dal docente e resa visibile alla famiglia solo a seguito della pubblicazione da parte della Direzione del CFP, secondo le modalità organizzative dell'istituzione.*
- *Nei casi non palesi, prima della pubblicazione il Direttore può attivare un breve contraddittorio per acquisire chiarimenti e assicurare la corretta rappresentazione dei fatti, consentendo allo studente di formulare osservazioni.*

- *L'adozione della nota disciplinare, a seguito di opportuna valutazione da parte degli organi competenti, può comportare l'irrogazione di ulteriori misure disciplinari, la cui adozione è rimessa agli organi competenti secondo il presente Regolamento.*
- *Le sanzioni disciplinari non incidono sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline; incidono sul giudizio globale e della capacità relazionale.*
- *I comportamenti che hanno dato luogo all'adozione di una nota disciplinare non incidono, di per sé, sulla valutazione didattica delle singole discipline. Quest'ultima è determinata esclusivamente in base ai criteri di valutazione degli apprendimenti previsti da ENAIP Trentino (impegno, partecipazione, puntualità e rispetto delle consegne).*
- *Non è sanzionabile la libera espressione di opinioni, se correttamente manifestata e non lesiva della dignità e della personalità altrui.*
- *Sono sanzionabili le condotte che eccedano tali limiti, anche attraverso strumenti digitali, in particolare per contenuti offensivi, minacciosi, discriminatori o per modalità tali da compromettere il regolare funzionamento dell'attività formativa.*

ART. 3) INFRAZIONI DI RILIEVO DISCIPLINARE

Costituiscono mancanze disciplinari sanzionabili con provvedimenti disciplinari i seguenti comportamenti:

a) *disturbare in modo significativo e/o reiterato il regolare svolgimento dell'attività didattica o laboratoriale;*
b) *rifiutare in modo plateale o reiterato di attenersi alle indicazioni del docente e alle regole dell'aula/laboratorio, compromettendo l'attività formativa*
c) *utilizzare, mantenere attivi o non consegnare, durante le attività, dispositivi digitali personali in violazione delle regole definite dal Centro (es. divieto d'uso, obbligo di consegna/ritiro a inizio ora), salvo deroghe formalizzate (es. motivi sanitari/PEI/PDP)*
d) *danneggiare, manomettere o non restituire materiali avuti in prestito e dotazioni del Centro (incluse attrezzature e dispositivi digitali)*
e) *consumare cibi e bevande nei laboratori (compresa biblioteca/palestra) e nelle aule, ove non consentito*
f) *rivolgersi a docenti, personale e/o compagni con espressioni offensive, volgari, denigratorie o apertamente irrispettose*
g) *assentarsi dall'aula/laboratorio o dalla lezione senza esplicito permesso del docente (allontanamento non autorizzato)*
h) *sporcare o gettare oggetti/rifiuti negli spazi interni/esterni del Centro*
i) *usare espressioni di scherno o disprezzo verso persone o idee, danneggiarne beni o strumenti di studio, o mettere in atto comportamenti intimidatori*
j) *fumare all'interno dell'edificio scolastico o nelle pertinenze esterne in violazione della normativa vigente sul divieto di fumo*
k) *sporcare, danneggiare o manomettere strutture e arredi*
l) *violazione dei doveri dello studente, delle norme di sicurezza e dei regolamenti interni (con particolare riferimento ai laboratori tecnico-professionali)*

m) effettuare riprese audio/video non autorizzate e/o diffondere contenuti realizzati a scuola in violazione della riservatezza o della dignità delle persone

n) ogni azione espressamente prevista come reato dalle leggi vigenti.

2. Le infrazioni possono avvenire anche durante attività esterne o connesse alla vita del Centro (uscite, stage, progetti, attività extracurriculari) e negli spazi digitali collegati alla comunità formativa, quando incidono sul corretto funzionamento della stessa

ART. 4) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1) I comportamenti degli studenti in contrasto con le finalità educative e formative del Centro vengono gestiti con interventi e provvedimenti elencati di seguito e adottati dall'organo competente valutando l'opportunità del singolo intervento.

Le comunicazioni e le registrazioni disciplinari avvengono tramite Registro Elettronico, che garantisce tracciabilità e tempestività alle stesse; restano strumenti ulteriori e utili i colloqui telefonici e in presenza.

Sono previsti, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi/provvedimenti:

a) richiamo verbale, privato o in classe
b) annotazione informativa sul Registro Elettronico (monitoraggio educativo)
c) nota disciplinare sul Registro Elettronico (atto formale)
d) ritiro di oggetti o materiali il cui uso non è consentito nell'ambito del Centro e comunicazione alla famiglia
e) convocazione della famiglia per motivi disciplinari
f) temporaneo allontanamento dalla comunità formativa per un periodo da uno a cinque giorni
g) temporaneo allontanamento dalla comunità formativa per un periodo da sei a quindici giorni

2) La scelta tra provvedimento riparativo e allontanamento tiene conto anche dell'impatto sul gruppo classe e del livello di rischio (sicurezza, dignità delle persone, danni, reiterazione).

3) Tali attività alternative, da svolgere per un congruo numero di ore e con supervisione, possono consistere in:

- *ripulitura e cura degli spazi;*
- *riordino materiali;*
- *supporto organizzativo;*
- *piccole manutenzioni non rischiose;*
- *inserimento in progetti educativi anche in collaborazioni con Enti esterni.*

ART. 5) ANNOTAZIONE

Per "annotazione" si intende una registrazione sul Registro Elettronico, inserita dal docente e visibile alla famiglia, con finalità informativa/educativa (monitoraggio). Non ha natura sanzionatoria autonoma. È utilizzata per segnalare comportamenti rilevanti sul piano educativo (es. compiti non consegnati, disattenzione, atteggiamenti immaturi, chiacchiere eccessive) e svolge funzione di promemoria e richiamo educativo.

ART. 6) NOTA DISCIPLINARE

La nota disciplinare è un atto formale relativo a violazioni di convivenza e/o sicurezza, inserito dal docente sul Registro Elettronico e pubblicato dalla Direzione del CFP per la visibilità della famiglia; incide sul giudizio della capacità relazionale e può costituire base istruttoria per provvedimenti successivi, nel rispetto della gradualità degli stessi.

ART. 7) ALLONTANAMENTO DAL CENTRO 1 – 5 GIORNI

1. *Ogni qualvolta uno studente riceva tre note disciplinari sul Registro Elettronico, su richiesta del docente Coordinatore di classe, la Direzione di CFP potrà sospenderlo dalle lezioni per una giornata.*
2. *La sanzione del temporaneo allontanamento da 1 a 5 giorni si applica nei casi di infrazioni gravi o reiterate, in particolare:*

   a) atti di palese mancanza di rispetto verso docenti/personale scolastico/compagni;

   b) condotte che turbino significativamente il regolare andamento delle attività o il funzionamento dell'attività formativa;

   c) violazioni di sicurezza che, pur non rientrando nella gravità dell'art. 8, richiedano tutela immediata del gruppo.
3. *I provvedimenti di allontanamento 1–5 giorni sono adottati dal Direttore di Centro, sentito il Coordinatore di classe.*
4. *Il provvedimento è anticipato alla famiglia con contatto diretto (telefonico/incontro) e quindi formalizzato per iscritto.*
5. *Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità formativa.*

ART. 8) ALLONTANAMENTO DAL CENTRO 6 – 15 GIORNI

1. L'allontanamento da 6 a 15 giorni può essere disposto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate, con finalità educativa e di responsabilizzazione, nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità e, ove possibile, riparazione del danno.

2. La sanzione si applica, a titolo esemplificativo, nei casi di:

   a. *atti di violenza, aggressione o minacce gravi;*
   b. *comportamenti gravemente offensivi della dignità della persona o delle Istituzioni;*
   c. *danneggiamenti volontari o uso gravemente improprio di strutture/macchinari/sussidi tale da causare danni rilevanti e/o rischio grave;*
   d. *gravi violazioni delle norme di sicurezza che mettano a repentaglio la propria o altrui incolumità;*

e. *fatti che violino la dignità e il rispetto della persona o determinino pericolo per l'incolumità delle persone.*

3. La sanzione può essere irrogata solo previa verifica di elementi concreti e precisi dai quali risulti che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente; è garantito il diritto al contraddittorio, con possibilità di esporre le proprie ragioni.

4. L'allontanamento fino a 15 giorni è deliberato dal Consiglio di Classe secondo l'assetto previsto dal Centro; la decisione è motivata e verbalizzata, con indicazione della durata e di eventuali misure educative/riparative collegate.

5. La durata è proporzionata e motivata tenendo conto di: intenzionalità, danno/rischio, reiterazione, comportamento successivo, disponibilità alla riparazione e impatto sul gruppo classe e sull'attività didattica; Nei casi di cui al comma 2, lett. c) e d), qualora il fatto sia connotato da consapevole violazione delle regole d'uso o di sicurezza e abbia determinato un danno rilevante o un rischio elevato per persone, beni o attività, la sospensione è di regola determinata in misura non inferiore a 10 giorni, salvo diversa motivazione in presenza di circostanze attenuanti o di concreti ed efficaci percorsi riparativi.

6. Durante l'allontanamento è previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e la famiglia finalizzato a preparare il rientro nella comunità formativa, con definizione di un piano di rientro (colloquio, impegni di responsabilizzazione, eventuali attività riparative).

ART. 9) CIRCOSTANZE ATTENUANTI O AGGRAVANTI

1. In presenza di circostanze attenuanti e in relazione alla condotta pregressa dello studente, può essere applicata una sanzione di grado inferiore, con motivazione.

2. Costituiscono attenuanti anche:

- *l'assunzione di responsabilità;*
- *la collaborazione nel procedimento disciplinare e il comportamento successivo orientato alla riparazione del danno;*
- *l'occasionalità della condotta.*

3. In caso di recidiva può essere applicata una sanzione di grado immediatamente superiore; costituiscono aggravanti, in particolare:

- *la premeditazione o l'intenzionalità della condotta;*
- *il concorso di più studenti nella commissione del fatto;*
- *l'abuso di una posizione di forza o di superiorità;*
- *l'aver agito nei confronti di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità;*
- *l'aver cagionato un danno rilevante a persone, beni o al regolare svolgimento delle attività;*
- *l'aver occultato i fatti o ostacolato l'accertamento delle responsabilità;*
- *la prosecuzione della condotta nonostante il richiamo del personale;*

- *la diffusione della condotta o dei suoi effetti mediante strumenti digitali, ove ciò ne accresca la gravità.*

4. Qualora autorità giudiziaria, servizi competenti o la situazione obiettiva sconsiglino il rientro nella comunità formativa, il Centro attiva – su proposta degli organi competenti e in raccordo con la famiglia – le misure più idonee alla continuità formativa. Se lo studente non ha ancora assolto l'obbligo di istruzione ENAIP Trentino collabora per individuare una soluzione di prosecuzione nel sistema, anche presso altre istituzioni scolastiche, privilegiando opzioni che riducano il rischio di dispersione. Se lo studente ha assolto l'obbligo di istruzione, ENAIP Trentino può supportare l'orientamento verso altri percorsi.

ART. 10) COMPETENZE

Le sanzioni previste dalle lettere a), b), c) dell'art. 4 sono di competenza dei docenti o del Direttore di Centro.

Le sanzioni previste dalle lettere d), e), f), del medesimo articolo è di competenza del Direttore di Centro.

Le sanzioni previste dalla lettera g) del medesimo articolo sono di competenza del Consiglio di Classe con la sola componente dei docenti.

Dell'applicazione di ogni sanzione disciplinare deve essere data comunicazione alle famiglie.

ART. 11) ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. *Chiunque abbia notizia di fatti che potrebbero dar luogo alle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 4, deve riferirne immediatamente al Direttore di Centro o al docente Coordinatore della classe o delle classi di competenza.*
2. *Non appena ricevuta la notizia il Direttore di Centro, sentito l'Insegnante Coordinatore della classe, attiva le opportune procedure e/o adotta i necessari provvedimenti.*

ART. 12) SEDUTA DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER ASSUNZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. *Il Consiglio di classe, con la sola componente dei docenti:*
   a) *invita lo studente, subito dopo la prima ricostruzione dei fatti, a esporre le proprie ragioni, a presentare memorie scritte, testimoni a proprio favore o altri elementi di prova a lui favorevoli*
   b) *invita, nel caso in cui lo studente sia minorenne i genitori al fine di una migliore valutazione della situazione personale dello studente*
   c) *può inoltre acquisire liberamente i mezzi di prova e può disporre eventuali confronti, nel rispetto dei diritti delle persone*
   d) *qualora, al termine della seduta, il Consiglio di Classe ritenga che i fatti oggetto del giudizio possano dar luogo a una sanzione eccedente la propria competenza, dispone la trasmissione degli atti al Consiglio di Centro per la prosecuzione del procedimento.*

   Nella seduta del Consiglio di classe tutti i componenti hanno voto deliberativo, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 13) IMPUGNAZIONI

1. *Contro le sanzioni previste dalla lettera g) dell'art. 4 è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla loro comunicazione al Consiglio di Centro che assume funzioni di Organo di Garanzia.*

ART. 14) NORMA TRANSITORIA E ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di ENAIP e entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data di approvazione della relativa delibera. A decorrere dall'entrata in vigore, esso sostituisce ogni precedente disposizione interna in materia disciplinare incompatibile con il presente testo.

2. Si applica ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore; quelli già avviati proseguono secondo la disciplina previgente, salvo applicazione delle nuove disposizioni se più favorevoli allo studente e compatibili con lo stato del procedimento.

3. Il Regolamento è pubblicato e comunicato tramite canali istituzionali/Registro Elettronico; la Direzione di CFP assicura l'adeguamento delle procedure interne e la diffusione delle istruzioni operative al personale.

Rev. 01 – 29.06.2026